

Città di Casale Monferrato

SETTORE TUTELA AMBIENTE

Prot. n. 43340

ORDINANZA N. 870 / 2009

Oggetto:

Emergenza ambientale e miglioramento qualità dell'aria "DIVIETO DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI DIESEL EURO II IMMATRICOLATI DA PIÙ DI DIECI ANNI IN TUTTO IL CENTRO ABITATO DAL 01.01.2010".

IL SINDACO

VISTA la Legge Regionale 7 aprile 2000 n. 43: "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano Regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria" art. 4, comma 1 lettera a), prevede che i Comuni attuino gli interventi operativi per la gestione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico in attuazione dei Piani Provinciali:

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 23 luglio 2007, n. 64-6526 Seconda fase di attuazione dello Stralcio di Piano per la mobilità approvato con D.G.R. n. 66-3859 del 18 settembre 2006, come integrata dalla D.G.R. n. 57-4131 del 23 ottobre 2006;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 15-12362 del 19.10.2009 che contiene precisazioni per l'attuazione del citato Stralcio di Piano per la Mobilità, approvato e integrato dalle DD.G.R. precedenti;

DATO ATTO che in data 05.12.2006 la Giunta Comunale prendeva atto e approvava gli orari e i limiti previsti per la regolazione degli ingressi in città e della distribuzione merci e che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 25.03.2008 e successiva modifica n. 149 del 29.05.2008 è stata istituita la ZTL Ambientale estendendo la zona a traffico limitato storica;

PRESO ATTO che a seguito di incontri svoltisi tra le Province Piemontesi e la Regione, la Provincia di Alessandria con comunicazione del 25.11.2009 nostro prot. n. 39882, ai sensi della D.G.R. 66-3858 del 18.09.2006, rammenta la necessità di rendere operativa dal 01.01.2010 il divieto di circolazione per tutti i veicoli EURO II Diesel immatricolati da più di dieci anni in tutto il centro abitato.

VISTA la Legge Regionale 7 Aprile 2000, n. 43;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 2 aprile 2002, n. 60;

VISTA la D.G.R. 66-3859 del 18.09.2006;

VISTA la D.G.R. 57-4131 del 23.10.2006;

VISTA la D.G.R. 64-6526 del 23.07.2007;

VISTA la D.G.R. 15-12362 del 19.10.2009;

VISTO D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

VISTO l'articolo 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D. Leg.vo 30.04.1992, n° 285 e s.m.i., con il quale si dà facoltà ai comuni di limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di

veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti;

VISTO l'art. 17 dello Statuto della Città di Casale Monferrato;

Vista l'Ordinanza Sindacale n. 17 del 11.01.2007 e successiva Ordinanza Sindacale n. 166 del 15.03.2007;

Vista l'Ordinanza n. 900/2007 del 13.11.2007;

considerato opportuno per la tutela della salute pubblica adottare provvedimenti finalizzati a limitare il carico di emissioni inquinanti;

ORDINA

a far data da venerdì 01 gennaio 2010 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 13:00 alle ore 19:00 l'estensione del divieto di circolazione in tutto il centro abitato ai veicoli diesel EURO Il immatricolati da più di 10 anni.

Sono esclusi dalla presente ordinanza i seguenti veicoli:

- a) veicoli diesel con omologazione Euro 2 già dotati di filtro antiparticolato (Fap), necessario per abbattere le polveri sottili
- b) veicoli iscritti nei registri delle auto storiche così come previsto dalle D.G.R. 66-3859 del 18 Settembre 2006 e successiva D.G.R. 57-4131 del 23 ottobre 2006
- c) veicoli elettrici o ibridi funzionanti a motore elettrico
- d) veicoli bifuel alimentati o metano/benzina o GPL/benzina
- e) veicoli delle Forze Armate, degli Organi di Polizia, dei Vigili del Fuoco, dell'ARPA, dei Servizi di Soccorso, della Protezione Civile in servizio, e autoveicoli ad uso speciale adibiti alla rimozione forzata di veicoli
- f) taxi di turno, autobus in servizio di linea, autobus e autoveicoli in servizio di noleggio con o senza conducente
- g) veicoli di proprietà (in noleggio o in leasing) di Enti Locali, dello Stato, degli Enti di Diritto Pubblico, delle Aziende e degli Enti di servizio pubblico, del servizio postale dei quali sia palese l'espletamento del pubblico servizio
- h) veicoli con targa estera
- i) veicoli di imprese artigiane impegnate in riparazioni urgenti, e di altri operatori economici in occasione di fiere, mercati e festeggiamenti
- j) motocicli e ciclomotori (almeno Euro 1) omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE e successive

Sono inoltre esclusi da dette limitazioni i seguenti veicoli, purché accompagnati da idonea documentazione:

- 1) i veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi compresi coloro che hanno subito un trapianto di organi, che sono immunodepressi, o che si recano presso strutture sanitarie per interventi di urgenza. Per il tragitto percorso senza la persona portatrice di handicap o affetta dalle suddette gravi patologie, è necessario essere in possesso di dichiarazione rilasciata dalle scuole, uffici, ambulatori, ecc., nella quale sia specificato l'indirizzo nonché l'orario di inizio e termine dell'attività scolastica, lavorativa, di terapia, ecc.;
- 2) veicoli con speciali adattamenti, debitamente annotati sulla carta di circolazione, installati al

- fine di consentire la guida ai minorati fisici che non sono in possesso dell'autorizzazione per disabili in quanto non impediti alla deambulazione;
- 3) veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie od esami indispensabili in grado di esibire relativa certificazione medica o prenotazione, per il tragitto percorso senza la persona che deve essere sottoposta a terapie od esami indispensabili è necessario esibire copia della certificazione medica o della prenotazione, nonché dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (auto-dichiarazione), nella quale il conducente dichiari il percorso e l'orario;
- 4) veicoli utilizzati da operatori assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro o dell'Ente per cui operano che dichiari che l'operatore sta prestando assistenza domiciliare a persone affette da patologie per la quale l'assistenza è indispensabile;
- 5) veicoli utilizzati da persone che svolgono servizi di assistenza domiciliare a persone affette da grave patologia con certificazione in originale rilasciata dagli Enti competenti o dal medico di famiglia;
- 6) veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie funebri, purché forniti di adeguata documentazione (sarà sufficiente esibire le attestazioni rilasciate dall'Autorità);

per i casi previsti dalla lettera 1), 2), 3), 4) l'orario ed il tragitto per cui è consentito circolare devono essere corrispondenti con la motivazione dell'esonero.

Sono inoltre esentati dalle limitazioni della circolazione i veicoli che l'art. 53 del Codice della Strada definisce "motoveicoli per trasporti specifici" e "motoveicoli per uso speciale" e quelli che l'art. 54 del medesimo Codice definisce "autoveicoli per trasporti specifici" e "autoveicoli per uso speciale", come di seguito elencati:

"motoveicoli per trasporti specifici": veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo. Sono classificati motoveicoli per trasporti specifici i motoveicoli dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate

- a) furgone isotermico o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata;
- b) contenitore ribaltabile chiuso con aperture sul solo lato superiore, per il trasporto di rifiuti solidi;
- c) cisterne per il trasporto di liquidi o liquami;
- d) cisterne o contenitori appositamente attrezzati per il trasporto di materiali sfusi o pulverulenti;
- e) altre carrozzerie riconosciute idonee al trasporto specifico dal Ministero dei Trasporti Direzione Generale della M.C.T.C.

"motoveicoli per uso speciale": veicoli a tre ruote caratterizzati da particolari attrezzature installate permanentemente sugli stessi; su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi con il ciclo operativo delle attrezzature. Sono classificati per usi speciali i motoveicoli:

- a) attrezzati con scala;
- b) attrezzati con pompa;
- c) attrezzati con gru;
- d) attrezzati con pedana o cestello elevabile;
- e) attrezzati per mostra pubblicitaria;
- f) attrezzati con spazzatrici;
- g) attrezzati con innaffiatrici;
- h) attrezzati con ambulatorio o laboratorio mobile;
- i) attrezzati con saldatrici;

- I) attrezzati con scavatrici;
- m) attrezzati con perforatrici
- n) attrezzati con sega;
- o) attrezzati con gruppo elettrogeno;
- p) dotati di altre attrezzature riconosciute idonee al trasporto specifico dal Ministero dei Trasporti Direzione Generale della M.C.T.C

"autoveicoli per trasporti specifici" veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo. Sono classificati, autoveicoli per trasporti specifici gli autoveicoli dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate:

- a) furgone isotermico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata;
- b) carrozzeria idonea per il carico, la compattazione, il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani;
- c) cisterne per il trasporto di liquidi o liquami;
- d) cisterna, o contenitore appositamente attrezzato, per il trasporto di materiali sfusi o pulvirulenti;
- e) telai attrezzati con dispositivi di ancoraggio per il trasporto di containers o casse mobili di tipo unificato;
- f) telai con selle per il trasporto di coils;
- g) betoniere;
- h) carrozzerie destinate al trasporto di persone in particolari condizioni e distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo;
- i) carrozzerie particolarmente attrezzate per il trasporto di materie classificate pericolose ai sensi dell'ADR o di normative comunitarie in proposito;
- I) carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di carico, idonee esclusivamente al trasporto di veicoli;
- m) carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo di animali vivi;
- n) furgoni blindati per trasporto valori;
- o) altre carrozzerie riconosciute idonee per i trasporti specifici dal Ministero dei Trasporti Direzione Generale della M.C.T.C.;

"autoveicoli per uso speciale" veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse. Sono classificati per uso speciale i seguenti autoveicoli:

- a) trattrici stradali;
- b) autospazzatrici;
- c) autospazzaneve;
- d) autopompe;
- e) autoinnaffiatrici;

f) autoveicoli attrezzi;
g) autoveicoli scala ed autoveicoli per riparazione linee elettriche;
h) autoveicoli gru;
i) autoveicoli per il soccorso stradale;
j) autoveicoli con pedana o cestello elevabile;
k) autosgranatrici;
I) autotrebbiatrici;
m) autoambulanze;
n) autofunebri;
o) autofurgoni carrozzati per trasporto di detenuti;
p) autoveicoli per disinfezioni;
q) auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie purché provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo;
r) autoveicoli per radio, televisione, cinema;
s) autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti;
t) autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili;
u) autocappella;
v) auto attrezzate per irrorare i campi;
w) autosaldatrici;
x) auto con installazioni telegrafiche;
y) autoscavatrici;
z) autoperforatrici;
aa) autosega;
bb) autoveicoli attrezzati con gruppi elettrogeni;
cc) autopompe per calcestruzzo;
dd) autoveicoli per uso abitazione;
ee) autoveicoli per uso ufficio;
ff) autoveicoli per uso officina;
gg) autoveicoli per uso negozio;
hh) autoveicoli attrezzati a laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento;
ii) altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal Ministero dei Trasporti - Direzione Generale della M.C.T.C.

La presente è inviata, per gli adempimenti di competenza a:

al Dirigente Responsabile della Polizia Municipale:

- per l'attivazione del servizio di pattugliamento dell'area interessata;

al Dirigente del Settore Gestione Urbana e Territoriale – Servizio Strade:

 per la modifica, in accordo con Comando di Polizia Municipale, della cartellonistica stradale già presente sul territorio;

Il presente provvedimento sarà affisso all'Albo Pretorio, pubblicato sul Sito internet del Comune e verrà inviato alle associazioni di categoria: Unione Commercianti, Unione Artigiani, Confartigianato, Conf-esercenti; al Comando Carabinieri ed alla Polizia di Stato per quanto di competenza.

AVVERTE

che in caso di inosservanza di quanto con la presente prescritto, si procederà ai sensi dell'art. 7 - comma 13 - del D.lgs. nr. 285/92 e s.m.i. per inosservanza del divieto di circolazione.

Si ricorda che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale come richiamato dall'art. 56 del D.P.R. nr. 445 del 28/12/2000;

AVVISA

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Si demanda il controllo sul rispetto del presente provvedimento al Corpo di Polizia Municipale di Casale Monferrato e a tutte le Forze dell'Ordine presenti sul Territorio Comunale, che in caso di inottemperanza procederanno nei termini di legge.

Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, si informa che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica stessa.

Casale Monferrato, lì 28/12/2009

IL SINDACO
DEMEZZI Giorgio